

Nota n. 530.961/50.00.13.60 del 27 settembre 2007

Reg. (CE) 1/2005: Trasporto di animali affetti da lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie per cui non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

T E L E F A X

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS della Regione Veneto

Ai Sigg. Referenti per il Benessere animale delle Aziende
ULSS della Regione Veneto

Alle Associazioni di categoria
Regione Veneto

e p. c. Segreteria Regionale Settore Primario

Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco
Veterinario

Servizi Veterinari delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Federazione Regionale Ordine Medici Veterinari

LORO SEDI

Dal 05 gennaio 2007 è entrato in applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

In considerazione delle novità introdotte dalla normativa comunitaria, delle difficoltà di attuazione emerse e della corrispondenza intercorsa con gli uffici del Ministero della Salute, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni operative utili per una omogenea ed adeguata applicazione del regolamento sul territorio regionale.

Al Capo I dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 vengono determinate le condizioni di idoneità al trasporto, intesa come idoneità degli animali ad essere trasportati, ed idoneità delle condizioni di trasporto, specificando, al punto 2, che *gli animali che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, non vanno considerati idonei al trasporto.*

Con Nota prot. n. DGSA/VI/3782-P del 08 maggio 2007, il Ministero della salute ha definito puntuali procedure per la gestione delle seguenti tipologie di animali:

- a. inidonei al trasporto, ai sensi dell'Allegato I, Capo I, punto 2, in quanto non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b. affetti da lesioni o malattie lievi, ai sensi del punto 3 dello stesso Allegato, per i quali però è dubbia l'idoneità al trasporto.

Successivamente, con Nota prot. n. DGSA/VI/7530/P del 09 luglio 2007, lo stesso Ministero ha divulgato la risposta della Commissione europea in merito al quesito normativo, chiarendo definitivamente l'intendimento del legislatore e chiudendo ogni possibile diversa interpretazione della normativa vigente.

Da quanto sopra esposto, si sancisce la **non trasportabilità** di animali affetti da lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie che rendono l'animale non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto. Queste patologie o problemi fisiologici sono elencati dal Reg. (CE) 1/2005, Allegato I, Capo I, punto 2. In questi casi, il divieto di trasporto è inderogabile e quindi non può essere previsto neppure l'utilizzo di barelle, scivoli, carrelli o qualsiasi altro supporto che ne facilitino il carico .

Per tali animali è valutabile esclusivamente la possibilità di:

- 1- macellazione d'urgenza ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, qualora vengano ritenuti idonei ad entrare nella catena alimentare umana, e commercializzazione delle carni nel solo territorio nazionale;
- 2- abbattimento utilizzando opportuni metodi eutanasici, definiti altresì in un documento *ad hoc* predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (<http://www.bs.izs.it/Referenza/Benessere/Articoli/MACELLAZIONE.pdf>), con conseguente smaltimento delle carcasse ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002 ed uscita di tali animali dalla filiera alimentare umana.

La valutazione della trasportabilità degli animali affinché il trasporto non sia causa di sofferenze addizionali, è invece richiesta per gli animali affetti da lesioni o malattie lievi, che sono tuttavia in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare **senza**

aiuto e che rientrano quindi nelle tipologie di cui all'Allegato I, capo I, punto 3, comma a), del regolamento.

In tal caso il Medico veterinario, Ufficiale o Libero Professionista compilerà l'apposita attestazione di trasporto, di cui si allega copia alla presente, sulla base della propria professionalità ed a seguito delle considerazioni anamnestiche e cliniche del caso in esame; tale documento dovrà accompagnare l'animale durante il trasporto.

Fermo restando quanto sopra determinato, è qui opportuno informare tutti i soggetti coinvolti dalla problematica di cui trattasi che la Regione Veneto si sta impegnando a più livelli nell'obiettivo di poter garantire al consumatore un prodotto veneto di assicurata qualità lungo tutta la filiera, ritenendo altresì necessario condividere con gli operatori del settore un adeguato percorso di gestione dei sopraccitati animali non idonei ad essere trasportati, che tenga anche conto delle perdite economiche a cui si sottopone l'allevatore virtuoso che destina tali animali alla distruzione.

Tenuto conto che per raggiungere il suindicato obiettivo è necessario agire a più livelli, attraverso la corretta informazione e formazione degli allevatori e dei trasportatori, nonché intensificando i controlli al macello ed i *follow-up* nel caso di arrivo di animali non idonei od in condizioni non conformi, si intende formalizzare quanto prima tale percorso, basato sui principi della sicurezza alimentare, che sarebbe la chiara dimostrazione al consumatore della qualità dei prodotti veneti.

Si invita infine cortesemente a voler informare e divulgare le indicazioni riportate nel presente documento a tutte le figure interessate dalla tematica in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giovanni Vincenzi

FIRMATO

Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Ufficio Nutrizione Animale e Benessere tel 041/279.1303-1583 / fax 041/279.1330-1374
